



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio

N. 118 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Approvazione Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, ai sensi dell'art. 16, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 7 giugno 2017.

L'anno 2017, addì 31 del mese di Luglio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è riunito l'Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

		PRES.	ASS.	
Presidente del Consiglio	:	Mario Cosimo LOIZZO	X	
Vice Presidente del Consiglio	:	Giuseppe LONGO	X	
“ “ “	:	Giacomo Diego GATTA	X	
Consigliere Segretario	:	Giuseppe TURCO	X	
“ “ “	:	Luigi MORGANTE	X	

- Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
- Assiste il Segretario generale del Consiglio, avv. Domenica Gattulli.

Il Presidente del Consiglio regionale Mario Cosimo Loizzo sulla base della istruttoria compiuta dal Segretario generale del Consiglio riferisce quanto segue:

L'art. 4, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, (cosiddetta sanatoria concernente i contratti decentrati) prevede: al primo periodo, che "le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

al secondo periodo, che "nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento";

al quinto periodo, che "Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31 maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio di ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria, che con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale".

Il comma 2 del citato art. 4 soggiunge inoltre che "Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

Con riferimento alle richiamate disposizioni è stata emanata apposita Circolare del Ministro per gli Affari regionali, del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione, del Ministro dell'economia e delle finanze n. 24644 del 12.8.2014, (registrata alla Corte dei Conti il 5 settembre 2014).

La richiamata Circolare ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in parola chiarisce che "è fatta salva la costituzione dei fondi contrattuali adottati dalle regioni e dagli organismi strumentali delle stesse in conformità alle legislazioni regionali già vigenti".

In particolare per quanto concerne gli adempimenti in capo alle Amministrazioni pubbliche la Circolare dopo aver percorso un excursus normativo con riferimento ai richiami degli obblighi

rivenienti dalle disposizioni di legge e contrattuali, in materia di risorse da destinare al salario accessorio e di contrattazione decentrata integrativa, individua una serie di indicazioni operative:

- tutti gli enti sono obbligati a verificare la correttezza della costituzione dei fondi delle risorse decentrate,
- tutti gli enti debbono verificare la correttezza dell'utilizzo dei fondi,
- è sempre esclusa la possibilità di ripetizione dell'indebito nei confronti dei dipendenti che hanno percepito delle risorse non dovute,
- le amministrazioni, in sede di autotutela possono applicare unilateralmente la procedura di recupero o di compensazione.

Con la determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione della Giunta regionale n. 64 del 31 gennaio 2017 si è provveduto a prendere atto delle risultanze della ricognizione amministrativo-contabile relativa agli scostamenti tra la spesa sostenuta per il trattamento economico accessorio del personale delle categorie ed i fondi delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa in applicazione della richiamata disposizione contenuta nell'art. 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli anni 2011-2016 e che interessano anche il personale in servizio presso il Consiglio regionale.

Il richiamato provvedimento dirigenziale, quale risultanza finale di una serie di precedenti atti dirigenziali ivi richiamati e prodromici ai fini della disposizione di legge di cui all'art. 4 del d.l. 16/2014, dà atto al punto n. 2 del dispositivo, dello scostamento riveniente dalla differenza tra l'ammontare delle risorse dei fondi per la contrattazione decentrata integrativa erogato al personale delle categorie durante gli anni 2011-2016, rispetto all'ammontare dei fondi come rideterminati e costituiti, per un importo complessivo di € 19.750.861,57.

Di seguito a tale atto dirigenziale la Giunta regionale con deliberazione n. 904 del 7 giugno 2017 di *Presa d'atto delle risultanze amministrativo-contabili di cui alla D.D. n. 64 del 31/01/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione – Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi*, ha, fra l'altro, deliberato di demandare alle competenti Strutture della Giunta regionale nonché alle competenti Strutture del Consiglio regionale, in relazione alle premesse riportate nella deliberazione, di elaborare i piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa conformi alla normativa vigente al fine di individuare i possibili risparmi di spesa da destinare alle finalità di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16.

Il richiamato provvedimento giuntale dispone altresì:

- di dare atto, in particolare in attuazione di quanto disposto dai punti c) e d) ivi riportati, che il termine di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 16/2014 per procedere all'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate è prorogato di ulteriori cinque anni, come disposto dall'art. 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 165/2001, modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f) del d.lgs. 75/2017 e che il recupero avverrà con quote annuali e con le modalità che saranno definite all'esito delle attività previste dalla deliberazione stessa;
- che le proposte relative ai piani di razionalizzazione della spesa di cui alle lettere c) e d) formulate dalle Strutture regionali incaricate, siano sottoposte al vaglio della Giunta

regionale, al fine di valutare l'adozione delle misure da realizzare, consentendo l'individuazione dell'ammontare dei risparmi conseguibili nell'ambito delle singole azioni di razionalizzazione della spesa.

In relazione alla analisi e alle modalità di regolarizzazione dei fondi delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa, come già chiarito, il comma 2 dell'art. 4 del d.l. 16/2014 consente la compensazione della somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 16, commi 4, 5 e 6, dispone quanto segue:

- *"4. ... le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.*
- *5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150... Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo...";*
- *6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative".*

I suddetti piani devono indicare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente, per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi di risparmio in termini fisici e finanziari.

Le suddette economie sono utilizzabili, previo rispetto del patto di stabilità interno e solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei Piani, approvati secondo le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011.

Con riferimento alla prima condizione si rileva dalla documentazione in atti (ovvero riferire le certificazioni probanti al riguardo) il rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2011-2016.

Le suddette economie devono essere certificate, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

Sull'argomento dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Circolare n. 13 dell'11 novembre 2011 ha emanato le indicazioni operative per una corretta applicazione della disposizioni di legge.

Tanto premesso si ritiene necessario, per dare applicazione al piano di recupero delle risorse eccedenti la costituzione dei fondi della contrattazione integrativa per gli anni 2011-2016, come determinate dal provvedimento del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 64/2017, secondo le previsioni di cui all'art. 4 del d.l. 16/2014, e nei termini chiariti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 7 giugno 2017, adottare in applicazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il piano di razionalizzazione di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEL CONSIGLIO REGIONALE**  
***La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale***

Il presente atto rientra nelle competenze dell'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto regionale;

#### L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Udita e fatta propria la relazione del Presidente Mario Cosimo Loizzo;

Viste la legge regionale 4 aprile 1980, n. 34 e la successiva legge regionale di modifica 4 gennaio 2001, n. 2;

VISTO lo Statuto Regionale legge regionale 12 maggio 2004 n. 7;

VISTA la legge regionale 21 marzo 2007, n. 6 *Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale*;

VISTE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza nn.279 e 298 del 2009 e n. 29 del 20 Aprile 2011 relativo all'assetto organizzativo delle strutture consiliari;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 27 dell'otto febbraio 2016 e n. 39 del 20 aprile 2016;

VISTA la sottoscrizione posta in calce alla presente deliberazione dal Segretario generale del Consiglio;

All'unanimità di voti espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018-2020, finalizzato a dare applicazione al disposto di cui all'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 di cui all'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento, in relazione agli adempimenti rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 susseguenti alla determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 64 del 31 gennaio 2017 della Giunta regionale e a quanto deliberato dalla Giunta con deliberazione n. 904 del 7 giugno 2017;
2. di disporre, fin da ora, che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano, le effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo, saranno destinate al recupero delle risorse erogate in eccesso relativamente alla contrattazione integrativa secondo le previsioni del CCNL, come quantificate dalla determinazione del Dirigente della Sezione Persona e Organizzazione della Giunta n. 64 del 31 gennaio 2017 e secondo i successivi adempimenti che seguiranno alla deliberazione della Giunta regionale n. 904 del 7 giugno 2017, dando atto che le economie dei piani triennali di razionalizzazione, destinate ai dipendenti, vanno previste nel fondo dell'anno di competenza e non nel salario accessorio dell'esercizio successivo secondo quanto chiarito con la deliberazione n. 252/2013 della Corte dei conti della Lombardia;
3. di dare atto che all'allegato piano di razionalizzazione delle spese specifiche devono conseguire opportune iniziative da parte delle Sezioni di questo Consiglio interessate volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.
4. di informare del presente provvedimento, le OO.SS. in attuazione del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011;
5. di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
  - Presidente della Giunta regionale Michele Emiliano;
  - Vice Presidente Giunta regionale Antonio Nunziante, anche ai fini dei successivi adempimenti susseguenti alla deliberazione n. 904 del 7 giugno 2017;
  - dott. Agelosante Albanese Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;
  - dott. Nicola Paladino dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.


IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Domenica Gattulli

  
\_\_\_\_\_


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mario Cosimo Loizzo

  
\_\_\_\_\_

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte dell'Ufficio di Presidenza, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avv. Domenica Gattulli

  
\_\_\_\_\_

## **Allegato "A"**

### **PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2018 - 2020**

- ❖ art. 16, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111

#### **1. Premessa**

L'articolo 16, comma 4, del decreto legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all' art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, possono adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.

Il comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 16 del 2014 prevede che le economie effettive realizzate dai suddetti piani, possono essere utilizzate ai fini della compensazione delle somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo.

L'Ufficio di Presidenza a seguito di un'approfondita analisi della situazione attuale ha elaborato il "*Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2018-2020*", con riferimento alle sotto elencate tipologie di spesa:

- Fitti passivi, manutenzioni e oneri condominiali

#### **1.1. Quadro normativo di riferimento**

- Art. 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- articolo 19 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- articolo 16, commi 4 e 5 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, in particolare;
- Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 13 dell’11 novembre 2011;

## 2. Fitti passivi, manutenzioni e oneri condominiali

La situazione logistica ed organizzativa delle sedi regionali del Consiglio regionale presenta, la sottoelencata situazione:

Anno di gestione	Finalità	Ubicazione	Canone annuo	Tipo di locazione
2016	Uffici Consiglio regionale	via Capruzzi dal 204 al 212 Bari	€1.348.753,32 (IVA inclusa)	Locazione Passiva Contratto scadenza 31/12/2018
2016	Uffici Co.Re.Com.	via Lembo, 40 – 40/F Bari	€ 127.011,00 (IVA inclusa)	Locazione Passiva- Contratto scadenza 31/12/2018
2016	Uffici Co.Re.Com.	via Lembo, 38/M Bari	€ 31.780,92 (IVA inclusa)	Locazione Passiva Contratto scadenza 31/12/2019
2016	Biblioteca del Consiglio regionale	via Giulio Petroni,19/A Bari	€ 38.993,28 (IVA inclusa)	Locazione Passiva Contratto scadenza 27/01/2020
2016	Biblioteca del Consiglio regionale + garage del Consiglio regionale	via Giulio Petroni, 17/A Bari + strada privata Licio Carri	€ 41.187,60 (IVA inclusa)	Locazione Passiva Contratto scadenza 27/01/2020

Per i suddetti contratti di locazione il termine di recesso unilaterale da parte dell’Amministrazione regionale è pari a mesi sei.

Tanto premesso, si rappresenta che l’azione di razionalizzazione sarà prioritariamente indirizzata verso il conseguimento di risparmi di spesa per le sedi regionali, a fronte di canoni di mercato elevati, tenuto conto del grado di vetustà degli edifici e dell’alto costo di gestione dei medesimi (manutenzioni, spese di riscaldamento, oneri condominiali, ecc.).

Si elencano, di seguito, le principali tipologie di intervento:

- chiusura sedi con locazioni passive relative a:

Uffici Consiglio regionale	via Capruzzi dal 204 al 212 Bari	Cessazione locazione anticipata 31/12/2017
Uffici Co.Re.Com.	via Lembo, 40 – 40/F Bari	Cessazione locazione anticipata 31/12/2017

Uffici Co.Re.Com.	via Lembo, 38/M Bari	Cessazione locazione anticipata 31/12/2017
-------------------	----------------------	---

Tipologia di razionalizzazione	Spesa anno 2017	Risparmi anno 2018	Risparmi anno 2019	Risparmi anno 2020
Chiusura delle seguenti sedi:				
Uffici Consiglio regionale via Capruzzi dal 204 al 212 Bari	€ 1.348.753,32	€ 1.348.753,32		
Uffici Co.Re.Com. via Lembo, 40 – 40/F Bari	€ 127.011,00	€ 127.011,00		
Uffici Co.Re.Com. via Lembo, 38/M Bari	€ 31.780,92	€ 31.780,92	€ 31.780,92	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.507.545,24</b>	<b>€ 1.507.545,24</b>	<b>€ 31.780,92</b>	-

### 3. Osservazioni

Con riferimento ai contenuti del presente piano, si fa presente che i risparmi di spesa indicati devono intendersi stimati in via prudenziale, gli stessi, dovranno essere accertati a consuntivo e certificati dai competenti organi di controllo, con riferimento a ciascun esercizio e per ciascuna delle singole voci di spesa indicate.

L'utilizzo annuale di quota parte di tali risparmi per la contrattazione integrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98/2011, va riferito esclusivamente all'effettivo conseguimento di "economie aggiuntive" rispetto alle quote di risparmio derivanti dall'applicazione della vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.

Infine, si fa presente che ai sensi del comma 6 del citato art.16, i piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sono oggetto di informazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative.